

Codice DB1507

D.D. 28 marzo 2012, n. 168

D.G.R. n. 13-2555 del 5/09/2011; realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione per l'a.s. 2011/2012. Determinazione n. 654 del 16/11/2011 e n. 81 del 22/02/2012. Assegnazione di ulteriori risorse umane alle istituzioni scolastiche.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare, per le motivazioni sopra specificate, l'assegnazione alle seguenti Istituzioni scolastiche delle risorse umane aggiuntive rispetto a quelle già assegnate con determinazione n. 654 del 16/11/2011 e n. 81 del 22/02/2012 ed i relativi posti assegnati:

Istituto Istruzione Superiore "Elio Vittorini" di Grugliasco, n. 1 posto di collaboratore scolastico;
Direzione Didattica Statale "Santorre di Santarosa" di Torino, n. 1 posto di collaboratore scolastico.

Le autonomie scolastiche beneficiarie dovranno reclutare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Le autonomie scolastiche dovranno comunicare alla Regione il/i nominativo/i, il codice fiscale delle persone reclutate e trasmettere l'atto di adesione, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante (Allegato A), debitamente sottoscritto entro il 5/04/2012, in coerenza con le figure professionali assegnate; il reclutamento di personale in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato dalla Regione non è consentito e conseguentemente non verrà finanziato.

La mancata restituzione, nel termine indicato dalla presente comunicazione, dell'atto di adesione sottoscritto dal Dirigente scolastico e compilato in ogni sua parte, comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo assegnato.

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con successiva determinazione dirigenziale provvederà a quantificare il contributo spettante ed a liquidare a titolo di acconto il 70% a ricevimento dell'atto di adesione; il 30% a saldo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

Nel caso di utilizzo di personale percettore dell'indennità di disoccupazione il contributo regionale comprenderà:

- un'indennità di partecipazione corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione, pari a € 1.000,00, dedotta la quota assicurativa come successivamente indicato;

- per il periodo intercorrente tra il venir meno dell'indennità di disoccupazione e fino al 30/06/2012 lo stipendio lordo stato previsto dal C.C.N.L. per ogni figura professionale; per tale intervallo la scuola stipulerà un normale contratto a tempo determinato ai sensi del C.C.N.L. vigente; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

All'atto del reclutamento il dirigente scolastico dovrà far sottoscrivere per presa visione al lavoratore il regolamento allegato alla presente determinazione (Allegato B), di cui costituisce parte integrante e dovrà provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, attingendo dalla somma forfetaria di € 1.000,00 sopra indicata.

Il personale percettore di indennità di disoccupazione che al momento del reclutamento per la partecipazione al progetto regionale rinunci all'indennità perde il diritto di partecipazione al progetto regionale.

L'indennità di partecipazione corrisposta si configura come sussidio assistenziale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e come tale è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

L'indennità di partecipazione è corrisposta per le giornate di effettiva presenza, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione per i primi 30 giorni di assenza.

Nel caso di utilizzo di personale non percettore di indennità di disoccupazione il lavoratore verrà assunto a tempo determinato fino al 01/07/2012 mediante di stipula di apposito contratto di lavoro secondo il C.C.N.L. vigente di categoria; il contributo non è comprensivo di Cia (per il personale ATA) o Rpd (per il personale docente), spettanti solo per supplenze annuali.

Il personale docente e ATA reclutato utilizzando le graduatorie di cui al citato DM 92/2011 dovrà avere espressamente dichiarato la propria disponibilità a partecipare a progetti attivati in convenzione con le regioni, nell'apposita domanda per l'inclusione in coda agli elenchi suddetti.

Non sono consentite sostituzioni del personale assunto ai sensi della presente determinazione per assenze a vario titolo ad eccezione che per l'astensione obbligatoria per maternità.

Sui posti regionali non potranno essere nominati docenti o personale A.T.A. a completamento d'orario in quanto tutte le assegnazioni di risorse umane aggiuntive riguardano esclusivamente posti interi.

La liquidazione del saldo a congruaglio, avverrà nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dalle istituzioni scolastiche, attraverso la presentazione del rendiconto finale costituito dalla documentazione utile a comprovare il pagamento della retribuzione del personale docente e ATA assunto, corredato da una relazione sull'attività svolta, che dimostri il reale utilizzo del personale assunto per le finalità previste nella determinazione di assegnazione del contributo,

Il rendiconto finale dell'attività progettuale dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 settembre 2012. Il mancato rispetto dei suindicati termini di presentazione della rendicontazione o l'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per cui è stato attribuito, comporterà di conseguenza la non liquidazione del saldo e la revoca del finanziamento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato